



Il proprietario del guardrail dovrà risarcire il danno, ma l'alta velocità è valutata a sfavore del danneggiato

(Cass. Civ., n. 907/2013)



L'ente che cura la manutenzione della strada dovrà pagare per i gravissimi danni provocati da un guard rail particolarmente affilato, che in un incidente stradale, aveva addirittura causato mutilazioni agli arti di un povero automobilista.

A stabilirlo, questa volta, è stata la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 907/13, che pur ratificando un orientamento (oramai consolidato) in tema di risarcimento del danno da trabocchetto o insidia stradale, ha confermato la possibilità di ridurre il risarcimento in seguito al c.d. concorso di colpa dell'automobilista che, a causa della propria condotta (imprudente) di guida, abbia contribuito a determinare l'evento lesivo.

La Cassazione ritorna a giudicare sulla "insidia", cioè sul pericolo occulto, non visibile e non prevedibile idoneo a causare danni all'utente della strada. Per come noto, la responsabilità per avere creato una 'insidia o trabocchetto' è causa di risarcimento del danno in forza del principio del "neminem laedere".

Nel caso oggetto di esame, la protezione stradale (guard rail) era in pessimo stato di manutenzione, con pezzi di lamiera pendenti che, nel corso di un incidente verificatosi circa 20 anni fa, avevano 'mutilato' un automobilista neo-patentato dal 'pedale un po' pesante'.

Nella importante pronuncia, la Cassazione ha stabilito: 1) che "non rileva la proprietà formale della strada bensì l'individuazione del soggetto tenuto o che comunque ha curato la manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro";

2) che deve essere risarcito il danno creato da un pericolo occulto non visibile, né prevedibile;

3) che, considerata la condotta di guida del conducente (alta velocità), i 2/3 della "causazione dell'evento" sono imputabili alla condotta imprudente della stessa vittima, determinando una conseguente riduzione nel risarcimento.

da iapicca.com

L'intervento chirurgico urgente giustifica l'eccesso di velocità

(Tribunale Verona, sez. IV civile, sentenza 16 ottobre 2012)

L'eccesso di velocità è giustificato se il conducente doveva recarsi in clinica per effettuare un intervento chirurgico urgente. Lo ha stabilito il Tribunale di Verona con la sentenza 16 ottobre 2012. Il caso vedeva un medico pediatra, responsabile dell'assistenza neonatale presso una Casa di Cura, essere fermato da una pattuglia della Polizia Stradale mentre percorreva ad elevata velocità un tratto autostradale, spinto dalla necessità di raggiungere nel minor tempo possibile la predetta struttura sanitaria al fine di intervenire al parto con taglio cesareo che aveva dovuto essere eseguito, quella notte, su una paziente, al fine di evitare gravi rischi per la salute del nascituro. Il Giudice di Pace aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa giustificatrice dello stato di necessità, ex art. 54 c.p., sulla base della considerazione che l'intervento dell'imputato non aveva riguardato una persona in pericolo di vita, non essendo risultato che la paziente fosse stata ricoverata con urgenza nella struttura sanitaria e che la stessa si era trovata in un luogo ove aveva potuto beneficiare delle cure del personale medico presente in loco.

Il Tribunale, con la sentenza in commento, ha invece evidenziato come l'intervento di parto cesareo dovesse essere considerato urgente, stante le conseguenze pregiudizievoli per la salute del nascituro, dovute a problematiche di carattere respiratorio idonee a determinare gravi danni cerebrali. Come evidenziato dal giudice a fronte di un simile quadro di fatto allora la valutazione sulla non punibilità della condotta di guida tenuta dal D. andava effettuata non solo con riguardo alle condizioni della partoriente ma anche e soprattutto con riguardo alla situazione del nascituro. Continua il giudice territoriale: In questa prospettiva deve allora evidenziarsi come, nelle circostanze sopra citate, la competenza specialistica del sanitario fosse stata indispensabile per garantire che il parto avvenisse senza rischi per il bambino e come essa non potesse essere fornita da nessun'altra delle figure professionali che erano coinvolte nell'intervento. La presenza di esse pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non poteva valere a scongiurare i margini di rischio per la salute del nascituro, oggettivamente insiti in quella operazione.

In definitiva, il pronto intervento dello specialista fu giustificato dalla necessità di fornire il proprio apporto, utile ad evitare una situazione, non altrimenti evitabile, di imminente pericolo di un grave danno alla persona dei due soggetti coinvolti nell'intervento.

da altalex.com



Cortile adibito a parcheggio, non si possono aprire autorimesse se limitano i posti auto

E' lesa il diritto di parcheggio dei condomini se l'apertura di due autorimesse, con relativi passi carrai, limita il numero di posti auto. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 20214/12, accogliendo il ricorso di alcuni condomini che rivendicavano il loro diritto a parcheggiare nel cortile condominiale. Un condomino aveva avviato i lavori per la realizzazione di due autorimesse aventi accesso dal cortile condominiale, ma i lavori si erano quasi subito fermati per ordine del Tribunale su richiesta degli altri condomini, i quali ritenevano lesa il loro diritto di parcheggiare nel cortile stesso. La sospensione dei lavori veniva annullata, però, dalla Corte d'appello. I condomini si rivolgono alla Cassazione per vedersi riconoscere nuovamente la possibilità di parcheggiare nel cortile, come avevano fatto, tra l'altro, per oltre 20 anni. La decisione dei giudici territoriali si fondava sull'assunto che «se era legittimo l'uso del cortile comune per parcheggiarvi le autovetture», allo stesso modo doveva ritenersi legittima la realizzazione delle due autorimesse. Ma la Cassazione non è d'accordo con i colleghi del merito e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello, che dovrà accertare anzitutto l'esistenza di un possesso tutelabile da parte dei condomini «relativamente a quella parte di cortile comune che essi assumevano di aver utilizzato da lunghissimo tempo quale parcheggio delle proprie autovetture» e, se sì, accertare se vi è stata una lesione di tale possesso per effetto delle realizzazioni delle autorimesse ai quali si accedeva dallo stesso cortile comune.

www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it

Parcheggiare per vent'anni non basta, il condominio occupa l'area senza titolo



Se non dimostra il vincolo di pertinenza con gli edifici del condominio la società proprietaria degli spazi ottiene sgombero e risarcimento. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 20215/12. Una società ha citato in giudizio un condominio chiedendo l'accertamento

della proprietà di alcune aree che il condominio utilizza come parcheggio per le vetture dei condomini. Il condominio sottolinea che da 20 anni è nel possesso delle aree contese e afferma la comproprietà in capo ai condomini delle aree, acquisite per usucapione. Quest'ultima eccezione viene accolta dal Tribunale. In appello, il condominio è condannato a rilasciare le aree in contestazione. La Suprema Corte stabilisce che sarebbe stata necessaria la dimostrazione del «vincolo di accessorietà necessaria» tra l'area in oggetto e gli edifici asseritamente costituiti in condominio; in assenza dei presupposti di legge, inoltre, la sussistenza di un simile rapporto pertinenziale non può ritenersi accertata. La Cassazione rileva inoltre che sia contraddittorio ordinare, da una parte, il rilascio delle aree e, dall'altra, non riconoscere la tutela risarcitoria derivante dalle condotte dell'ente di gestione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it

Massimario di Legittimità e di merito

Sosta, fermata o parcheggio - Sosta - Titolari di contrassegno invalidi - Sosta sulle isole di traffico - Divieto.

Ai titolari del c.d. contrassegno invalidi è consentito sostare nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate, al di fuori delle quali anche essi sono tenuti a rispettare i divieti prescritti per la generalità dei conducenti salvo che non sia per loro espressamente consentito giusta apposito segnale. (Nella fattispecie un veicolo addetto al trasporto di soggetto disabile aveva sostato su "isola di traffico" realizzata

mediante segnaletica orizzontale, zona interdetta in via assoluta alla sosta e alla fermata). (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 11 gennaio 2012, n. 168) [RIV1203P228] Artt. 146, 157, 158, 188

Patente Revoca e sospensione - Sospensione - Ritiro della patente preordinato alla sospensione - Guida precedente alla sospensione - Violazione dell'art. 216, comma 6, c.s. - Esclusione - Violazione dell'art. 218, comma 6, c.s. - Sussistenza.

La guida successiva al materiale ritiro della patente



per guida in stato di ebbrezza, ma precedente il provvedimento di sospensione da parte dell'autorità amministrativa competente, configura non la violazione dell'art. 216, comma 6, c.s., ma quella di cui all'art. 218, comma 6, c.s.. (**Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 10 novembre 2011, n. 23457**) [RIV1203P230] Artt. 216, 218

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Notificazione - Relata stesa su foglio allegato - Nullità della contestazione - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, non costituisce motivo di nullità della contestazione la circostanza che la relazione di notifica, anziché sull'originale e sulla copia, sia stata stesa su foglio separato, allegato al verbale di contestazione. (**Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 27 ottobre 2011, n. 22457**) [RIV1203P235] Art. 201

Distanza di sicurezza - Tamponamento - A seguito di immissione nella carreggiata dell'altro veicolo previa inversione del senso di marcia - Concorso delle violazioni di cui agli artt. 154 e 149 c.s. - Configurabilità - Esclusione.

In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli artt. 154 e 149 c.s.. Infatti, se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare la precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell'art. 154 c.s., non è configurabile a carico del conducente di quest'ultimo veicolo la violazione dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 c.s.. (**Cass. Civ., Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22406**) [RIV1203P236] Artt. 149, 1547

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento dello stato di ebbrezza - Modalità.

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 Cod. strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale. (**Cass. Pen., Sez. IV, 19 luglio 2011, n. 28787**) [RIV1203P247] Art. 186

Dispositivi di sicurezza - Cintura - Mancato uso - Conseguenze - Minore trasportato sportosi dal finestrino e impattato con la testa contro un palo dell'illuminazione - Corresponsabilità del conducente

nell'incidente occorso - Sussistenza.

Qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento. In tale situazione, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 cc., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno. (Nella specie la S.C. disattendendo la sentenza di merito ha ritenuto il conducente corresponsabile dell'incidente occorso al minore trasportato che, non ancorato alle cinture di sicurezza, si era sporto dal finestrino impattando con la testa contro un palo dell'illuminazione). (**Cass. Civ., Sez. III, 15 maggio 2012, n. 7533**) - [RIV120708P649] Art. 172

Patente - Patente a Punti - Sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente - Automaticità dell'irrogazione con riferimento ad indici di pericolosità presunta di determinati comportamenti - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis del codice della strada, relativo alla cd. "patente a punti", per contrasto con gli artt. 1,2,3, 16,29,35 e 41 Cost., con riguardo all'automaticità della decurtazione dei punti ed alla disparità di trattamento tra comportamenti egualmente anti-giuridici, avendo il legislatore operato, nell'individuare i comportamenti ai quali applicare la sanzione della decurtazione dei punti, di cui al titolo 17 del codice della strada, sulla base di indici di pericolosità presunta delle singole condotte considerate, costituendo la circolazione stradale, di per sé, attività suscettibile di ledere l'incolumità sia dei conducenti che dei terzi. Ne consegue che un sistema di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, graduato con riferimento alla gravità della violazione, valutata dal legislatore secondo parametri riferiti alla potenziale lesività degli interessi protetti dai divieti o dagli obblighi posti dal codice della strada, a prescindere da un accertamento in concreto della pericolosità della condotta nel singolo caso, non risulta affetto da manifesta irragionevolezza. (**Cass. Ci., Sez. Un., 13 marzo 2012, n. 3941**) - [RIV120708P652] Art. 126-bis